

D.M. 8 marzo 2010, n.65

Regolamento

Modalità semplificate di gestione dei RAEE da parte dei distributori, degli installatori E dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE

dott. Eugenio Onori

Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali

D.lgs 151/05

Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché allo smaltimento dei rifiuti

Finalità:

- a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;**
- b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei Raee, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;**
- c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle apparecchiature, quali i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del Raee;**
- d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

Articolo 6, D.lgs 152/05 - Raccolta separata

Comma 1

Al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei Raee che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e al fine di garantire (entro il 31 dicembre 2008) il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei Raee provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg /abitante anno:

- a) **i Comuni** assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione
- c) **i produttori** od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di Raee provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto.

Articolo 6, D.lgs 152/05 - Raccolta separata

- **b) i distributori:**
 - assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.
 - provvedono alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) dell'art.6 di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;
- il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai Raee. In tal caso lo smaltimento è a carico del detentore che conferisce a proprie spese i Raee ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

Articolo 6, D.lgs 152/05 - Raccolta separata

- **Comma 1-bis.** Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06, specifiche modalità semplificate:
 - per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei Raee domestici e Raee professionali ritirati da parte dei distributori
 - per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.

L'obbligo di ritiro dei Raee domestici, in ragione di uno contro uno, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (18 giugno 2010)

Articolo 195, D.lgs 152/06

comma 2-bis . nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione e la disciplina, in materia di adempimenti amministrativi, per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti

- **ai produttori,**
- **ai distributori,**
- **a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi**
- **ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del presente decreto**

Articolo 6 D.lgs 152/05 - Raccolta separata

Comma 3

- i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di Raee professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

DM 65/10

*MODALITÀ SEMPLIFICATE DI GESTIONE
DEI RAEE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI,
DEGLI INSTALLATORI E DEI GESTORI DEI
CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA DI AEE*

CAMPO DI APPLICAZIONE

UTENTE

RAGGRUPPAMENTO

**CENTRO DI
RACCOLTA**



RAEE domestici distributori

Ritiro dei RAEE domestici distributori

- **I distributori al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita.**
- **I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.**

Raggruppamento dei RAEE domestici distributori

Il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs151/06, effettuato dai distributori:

- presso i locali del proprio punto vendita o
- presso altro luogo risultante dalla comunicazione all'Albo

rientra nella fase della raccolta (art.183, comma 1, lettera e), D.Lgs152/06).

Raggruppamento dei RAEE domestici distributori

condizioni raggruppamento:

- **a) deve riguardare esclusivamente i RAEE disciplinati dal D.Lgs151/05 provenienti dai nuclei domestici;**
- **b) i RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;**
- **c) il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione all'Albo**

Raggruppamento dei RAEE domestici distributori

condizioni raggruppamento:

I RAEE devono essere:

- **in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.**
- **protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili**
- **raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 187, c.1, del D.Lgs 152/06.**

E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Raggruppamento dei RAEE domestici distributori

condizioni raggruppamento:

I distributori che effettuano il raggruppamento adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Trasporto dei RAEE domestici distributori

Il trasporto può essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalità semplificate solo se riguarda:

- a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs 151/05 o al luogo ove è effettuato il raggruppamento;**
- b) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove è effettuato il raggruppamento medesimo;**
- c) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta;**
- d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.**

Trasporto dei RAEE domestici distributori

Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari.

- **Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome.**

Il trasportatore, se diverso dal distributore:

- **provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta**
- **adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati.**
- **Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario.**
- **La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.**

Trasporto dei RAEE domestici distributori

Il trasporto di cui lettera b), è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.

Trasporto dei RAEE domestici distributori

I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali distributori

Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE alle condizioni del decreto può essere effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali distributori

I distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 21 della legge 241/90:

- a) la sede dell'impresa;
- b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
- c) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali distributori

- d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;**
- e) la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del luogo dove i RAEE sono raggruppati;**
- f) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;**
- g) il versamento del diritto annuale di iscrizione di 50 euro.**

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali distributori

I terzi che agiscono in nome dei distributori presentano alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 241/90:

- a) la sede dell'impresa;**
- b) gli estremi del distributore per conto del quale si effettua il trasporto e l'indirizzo del punto vendita o del diverso luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;**
- c) le tipologie di RAEE trasportati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti;**
- d) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;**
- e) il versamento del diritto annuale di iscrizione di 50 euro**

Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali distributori

- **La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 2 e 3.**
- **L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni**
- **L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.**

- **In sede di prima applicazione del regolamento, l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali si intende assolto con la presentazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente della comunicazione.**
- **L'iscrizione deve ritenersi validamente operante fino a che la sezione regionale o provinciale dell'Albo non adotti una formale pronuncia di iscrizione o di rigetto della domanda.**

RAEE domestici
installatori e gestori dei centri
di assistenza tecnica di AEE

Raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici installatori e gestori dei centri di assistenza

- **Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività, limitatamente alle seguenti fattispecie:**
 - **a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio;**
 - **b) trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.151 del 2005 dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio.**

Raggruppamento e trasporto dei RAEE domestici installatori e gestori dei centri di assistenza

La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta è attestata da un documento di autocertificazione redatto ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e sottoscritto dall'installatore o dal gestore del centro di assistenza. Tale documento è redatto in conformità al modello di cui all' Allegato III ed è consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

RAEE professionali
Distributori e installatori

Le semplificazioni si applicano unicamente ai distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del D.lgs 151/05.

Raggruppamento dei RAEE professionali

- a) il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE disciplinati dal D.Lgs152/06 e definiti come tali dallo stesso D.Lgs;
- b) i RAEE devono essere trasportati presso impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
- c) il raggruppamento dei RAEE deve essere effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione all'Albo, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato.

Raggruppamento dei RAEE professionali

I RAEE devono essere:

- **protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili**
- **raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 187, c.1, del D.Lgs 152/06.**

E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Centri di raccolta

La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del D.Lgs 151/05 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni.

